


DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



INVENZIONI SUL LAVORO
I criteri per i premi al dipendente



Nelle liti sui diritti del lavoratore che realizza una invenzione industriale, i criteri di legge previsti sia dall'articolo 23 del regio decreto 1127/1939 sia dall'articolo 64 del Dlgs 30/2005 sono in sostanza l'importanza della invenzione, le mansioni svolte e la retribuzione, nonché il contributo che l'inventore ha percepito dall'organizzazione del datore di lavoro.

Corte di cassazione, Prima sezione civile, I sentenza 7 ottobre 2016, n. 20239

REATI FALLIMENTARI

Prima del 2006 vale la vecchia legge

Per procedure concorsuali e penali avviate prima della legge 5/2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore, restano soggetti alla legge fallimentare previgente, anche per determinare chi è assoggettabile al fallimento, i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato depositate prima che fosse in vigore la norma e le procedure di fallimento e concordato pendenti alla stessa data.

Corte di cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42753

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Massime del Notariato del Triveneto. Si all'attività di mera gestione senza organizzazione industriale

Immobili da locare in società semplice

In assenza di vincolo di destinazione c'è solo comunione di godimento

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

L'agevolazione fiscale per la trasformazione delle società commerciali in società semplici (articolo 1, comma 15, legge 208/2015) ha rinvigorito il dibattito sull'attività esercitabile dalla società semplice e, in particolare, se essa possa avere come oggetto l'attività di gestione di beni mobili e immobili. Il Notariato del Triveneto con due nuove massime (G.A.10 e O.A.11), ha affermato che «attività di gestione di beni» (mobili o immobili):
■ se intesa come «attività non commerciale» può essere oggetto sia di una società «commerciale» sia di una società semplice; è non commerciale se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso della società proprietaria di una o più unità immobiliari

destinate ad essere locare in maniera stabile, senza erogare servizi accessori);
■ è da intendere come una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ovesui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione economico tipico del contratto di società, vincolo che, se costituito, esclude la disciplina sulla comunione (e, in particolare, la facoltà per i comproprietari di usare personalmente i beni e di disporre liberamente pro-quota).

Alla luce di tutto ciò, è legittimo costituire società semplici che abbiano a oggetto sociale «l'attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali», senza aggiungere altro; questo oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può essere inteso come limitato a quanto la legge consente alle società semplici, cioè l'esercizio in comune di attività economica non commerciale

allo scopo di dividerne gli utili. Che l'attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali, svolta da una società semplice con i connotati di attività economica non commerciale, sia legittima, lo riconosce dunque implicitamente lo stesso legislatore nelle norme fiscali che ha dettato nel tempo per incentivare la trasformazione delle società commerciali di gestione in società semplici col medesimo oggetto: l'articolo 29 della legge 49/1997 e l'articolo 1, comma 15, della legge 208/2015, che hanno favorito la trasformazione di società commerciali in società semplici aventi oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali. Talinorme, infatti, non si preoccupava in alcun modo di consentire la costituzione di società semplici di gestione (in esito a un procedimento trasformativo), rimuovendo un divieto di legge, ma, al contrario, hanno dato per presupposta la legittimità

ela conformità al sistema di unatale eventualità, limitandosi a incanalare dal punto di vista tributario.

In ogni caso, anche prescindendo da tali disposizioni fiscali, la costituzione di società semplici di gestione appare consentita dall'ordinamento, in quanto fattispecie ben distinta dalla comunione di godimento. La comunione, infatti, è una situazione di fatto e non un contratto, al cui interno non sorgono obbligazioni negoziali reciproche a carico dei comproprietari, i quali, anche quando abbiano deliberato di sfruttare economicamente i loro beni comuni, conservano il diritto di disporre liberamente (articolo 103 del Codice civile), di servirse personalmente, ancorché nei limiti di legge (articolo 1102) e di comandare lo scioglimento della comunione (articolo 111).

Qualora, dunque, s'intenda vincolare stabilmente i beni comuni all'esercizio di un'attività economica per dividerne gli utili, senza che l'attività sia destinata ad assu-

mere il carattere della commercialità, non si può ricorrere a un semplice regolamento (ai sensi dell'articolo 1106 del Codice civile) che disciplini amministrazione e uso della cosa comune, ma va perfezionato un contratto di società semplice, cioè lo strumento tipico che l'ordinamento offre per costituire un vincolo giuridicamente rilevante. La discriminante, dunque, tra comunione di godimento e società semplice di gestione non è solo nell'attività economica non commerciale che deve essere oggetto delle società semplici, ma anche, e soprattutto, nella volontà negoziale, o meno, di vincolarsi all'esercizio di tale attività. Neillimiti in cui tale volontà sussista, non può dunque negarsi la legittimità della costituzione di una società semplice avente a oggetto la gestione di beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come mero godimento statico di beni comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recesso. Il corrispettivo può essere composto da proventi di cessione azioni agli altri soci e a terzi e da riserve disponibili

Il socio si può liquidare in forma mista

Angelo Busani

È legittimo che il socio recedente sia liquidato in forma mista, cioè in parte con cessione delle azioni agli altri soci, in parte con la cessione delle azioni a terzi, in parte con l'utilizzo di riserve disponibili e in parte con riduzione del capitale sociale. Il pagamento gli va effettuato quando non c'è più l'eventualità della liquidazione della società. È la sintesi della nuova massima n. H.G.37 del Notai del Triveneto.

L'articolo 2437-quer del Codice civile, nel disciplinare la liquidazione delle azioni in caso di recesso, prevede che, nei casi di mancato ac-

quisto delle azioni da parte dei soci o di terzi, in assenza di utili e riserve disponibili da utilizzare per l'acquisto delle azioni (proprie) dei recedenti, si debba deliberare la riduzione del capitale o lo scioglimento della società. Nulla si dice sull'ipotesi in cui vi siano utili e riserve disponibili, ma il loro impiego non è previsto per l'acquisto di tutte le azioni dei recedenti.

Due sembrano i principali alternative possibili: utilizzare tutti gli utili e le riserve disponibili per acquistare la corrispondente parte delle azioni dei recedenti poi

deliberare la riduzione del capitale in misura corrispondente al valore delle azioni non acquistate e, decorsi 90 giorni senza opposizioni, rimborsare ai recedenti l'importo corrispondente alla riduzione; oppure, accertata l'insufficienza di utili e riserve, ridurre il capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e, decorsi i 90 giorni senza opposizioni, rimborsare al receduto l'importo corrispondente.

Nella scelta, va considerato che il risultato si potrebbe raggiunge-

re, senza alcuna alterazione sostanziale, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e con un contestuale aumento gratuito per i soci rimasti, con imputazione a capitale delle riserve disponibili degli utili (non di periodo) iscritti in bilancio.

La riduzione necessitata dal recesso (articolo 2437-quer, comma 6) è subordinata al decorso del termine di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro imprese (sempre che nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione si sia opposto).

In conclusione, si può dire che, pur in assenza di una espressa previsione, non si vede ragione per negare che gli utili (purché non di periodo) e le riserve disponibili (tra cui la riserva legale) che potrebbero essere imputati a capitale, ai sensi dell'articolo 2442, possano essere utilizzati, unitamente al capitale sociale, per rimborsare i soci recedenti del valore di liquidazione delle azioni di cui erano titolari. Purché le somme prelevate dalle riserve siano vincolate a riserva indisponibile sino al decorso di 90 giorni entro cui i creditori possono fare opposizione, ai sensi degli articoli 2437-quer e 2445 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazioni volontarie. Come nel riscatto

Riduzione di capitale anche con acquisto di azioni proprie

Angelo Busani

Alla riduzione volontaria del capitale sociale si può procedere anche con acquisto di azioni proprie e loro contestuale annullamento. Lo afferma il Notariato del Triveneto nella nuova massima H.G.36. Vi si osserva che l'articolo 2357-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile deroga alla disciplina dell'acquisto di azioni proprie (articolo 2357), resanando applicabile l'acquisto esegue una deliberazione di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni.

La norma di deroga parla di «riscatto», quindi evoca le azioni «riscattabili», cioè quelle per cui lo statuto prevede un potere di riscatto per la società o i soci. Ma la norma deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui la società proceda a un acquisto di azioni proprie, finalizzato a ridurre il capitale e, quindi, ogni qualvolta sia chiaro il nesso causale tra l'acquisto e la riduzione.

Infatti, una volta che l'acquisizione (concordata coi soci disposti a vendere in tutto o in parte le rispettive azioni alla società emittente) sia strumentale rispetto al loro annullamento, la situazione non è del tutto diversa da quella delle azioni dichiarate riscattabili per effetto di una disposizione statutaria e da annullare a seguito del loro acquisto da parte della stessa società emittente: in entrambi i casi, sono azioni da annullare e, quindi, destinate a non rimanere nel patrimonio della società né ad essere rimesse in circolazione.

Dunque, nell'ipotesi di acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione volontaria del capitale sociale, vi è comunque da osservare tutta la normativa del Codice civile in tema di informativa dei soci e di tutela dei credi-

tori (i quali, in effetti, potrebbero subire un notevole nocumento per effetto della diminuita patrimonializzazione della società). Essendo appunto un'operazione di riduzione volontaria del capitale, va applicato l'articolo 2445 del Codice civile in tema di contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la riduzione del capitale (occorre cioè specificare nell'avviso di convocazione le modalità con cui la riduzione sarà effettuata);
■ decorrenza del termine di 90 giorni per consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione alla decisione assembleare di riduzione.

Essendo poi le azioni proprie da annullare immediatamente dopo il loro acquisto, non si deve procedere alla iscrizione in bilancio della «riserva negativa azioni proprie» (di cui invece è obbligatorio l'appostamento quando le azioni proprie sono destinate a rimanere, anche per pochissimo tempo, nel portafoglio della società emittente). Inoltre:

■ se l'acquisto delle azioni proprie è effettuato per un valore superiore al loro valore nominale, la differenza (tra il prezzo d'acquisto e detto valore nominale) deve essere portata a diminuzione di una riserva di patrimonio netto disponibile (invero, qualora non ve ne sia la disponibilità, l'operazione di acquisto delle azioni proprie per ridurre il capitale non si rende percorribile);
■ se l'acquisto delle azioni proprie avviene per un prezzo inferiore al loro valore nominale, la differenza deve essere portata in aumento a una riserva di capitale esistente oppure a formazione di una riserva di capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBBLIMEDIA GROUP

Professioni & Territorio Tutela di famiglia e imprese, lavoro di equipe e grande tradizione sono i segreti dei legali di successo

Avvocati, quando la competenza è davvero tutto

L'importante è qualificato lavoro svolto ogni giorno dai professionisti di Emilia Romagna, Puglia e Sicilia

Giannelli, l'esperienza di 4 generazioni

L'anno in cui il prof. Gianvito Giannelli è stato nominato curatore fallimentare (insieme al dr. Marcello Danisi) dell'A.S. Bari s.p.a., nel 2014, i galletti - reduci dal fallimento della società - sfiorarono la promozione in serie A. Un segno del destino, per un avvocato abituato a ottenere sempre il massimo. Una tradizione di famiglia, quella dei Giannelli, che svolgono l'attività professionale da quattro generazioni, praticamente dagli inizi del Novecento. Due di queste generazioni sono oggi concentrate nello Studio Legale Associato Giannelli, con sedi a Bari e Roma: oltre al prof. Gianvito Giannelli, senior partner dello studio è anche il padre, Giuseppe, grande esperienza e capacità di mettere a disposizione il suo bagaglio di conoscenze per aiutare i più giovani colleghi e sostenere i clienti. Lo studio può contare su una decina di validi collaboratori, tali da poter assicurare assistenza legale nei principali settori del diritto commerciale. «È finita - secondo Gianvito Giannelli, che è anche professore ordi-

nario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» - l'epoca degli avvocati generalisti. Oggi è invece importantissimo essere specializzati». Le principali aree di attività dello studio, sia in campo giudiziale che stragiudiziale (contrattualistica, consulenza e arbitrati) riguardano il diritto finanziario e bancario, il diritto societario, il settore M&A, il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, con particolare riguardo alla ristrutturazione delle crisi di impresa, il diritto della proprietà industriale e antitrust. Lo studio vanta una clientela ramificata anche in Basilicata e in Calabria, mentre la sede di Roma offre assistenza alla clientela meridionale con interessi nella capitale. Nel corso degli ultimi anni, lo Studio Legale Associato Giannelli è stato attivo nel campo dei finanziamenti legati alle energie alternative, tramite la redazione di due diligence legali e di covenant societari e finanziari per il monitoraggio del rischio credito delle imprese. Per maggiori informazioni: www.studiogiannelli.com



Studio legale Giannelli

Lavoro e consulenza



Prof. Avv. Carlo Zoli

La prevenzione del contenzioso è fondamentale anche in materia di diritto del lavoro. A sostenerlo è il Prof. Avv. Carlo Zoli, titolare dello Studio che da circa 25 anni opera a Faenza e da qualche anno a Bologna, dove il titolare ha la cattedra di diritto del lavoro. «Se le aziende investissero più in consulenza, risparmierebbero poi evitando i contenziosi». Lo studio Zoli offre consulenza e assistenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni in diritto del lavoro, ma, attraverso una serie di collaborazioni interne ed esterne allo studio (una decina in tutto), anche su altre problematiche di interesse aziendale in materia di diritto penale del lavoro, diritto societario, fallimentare, della concorrenza, nonché nella contrattualistica tra privati e imprese o tra imprese. Con l'obiettivo di fornire risposte rapide e concrete e di evitare il contenzioso giudiziale, che pur costituisce una parte importante dell'attività svolta, il Prof. Zoli ha formato un gruppo di professionisti, che lo affiancano, nei quali il cliente può trovare interlocutori immediati, competenti e dedicati. Info: www.zolistudiolegale.it

Avv. Salvatore Galioto


Il Diritto d'impresa

Per lui il Diritto d'impresa non conosce segreti. Si tratta dell'Avv. Salvatore Galioto, laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Palermo cum laude. Svolge la professione di Avvocato dal 1991, cassazionista dal 2004, si è specializzato già nel corso degli studi in Diritto d'impresa. L'Avv. Galioto svolge dal 1996 la propria attività soprattutto nel settore della Grande Distribuzione, nazionale ed internazionale, occupandosi sia dell'assistenza giudiziale in tutta Italia, attraverso una solida rete di collaboratori, sia della consulenza stragiudiziale, in Italia e all'estero, in tutte le problematiche di natura legale connesse all'impresa. Ha acquisito una profonda competenza professionale nella contrattualistica d'impresa, con particolare riferimento al franchising, master franchising, affitto e cessione di rami d'azienda e alle aperture nei centri commerciali, italiani ed esteri, nella gestione del rapporto di lavoro delle imprese e nel relativo contenzioso del lavoro, nella tutela giudiziaria dei diritti di proprietà industriale, in particolare in materia di contraffazione marchi nel settore dell'abbigliamento.



Avv. Salvatore Galioto

Prima tutelare i figli



Avv. Daniela Losavio

Nel Diritto di famiglia ai professionisti non è chiesta solo una valida preparazione tecnica, ma anche doti di empatia, per comprendere i problemi del cliente. Il «vero» avvocato matrimonialista pone sopra ogni cosa la tutela dei figli della coppia, specie se minori. Lo Studio Legale dell'avv. Daniela Losavio di Bologna offre sin dal 1978 consulenza e assistenza nei vari ambiti del Diritto Civile e vanta esperienza quarantennale nel Diritto di Famiglia e Minorile, essendo socia dell'Associazione Italiana Avvocati per la famiglia. Iscritta all'Albo dei Procuratori Legali dal 1978, a quello degli Avvocati dal '89 e a quello dei Patrocinatori in Cassazione dal 1998, l'avv. Losavio vanta collaborazioni con Avvocati e Studi Legali di tutta Italia. È Mediatore presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Fornisce inoltre consulenza e assistenza legale nelle cause di nullità di matrimonio per le quali è Patrocinatori avanti i Tribunali Ecclesiastici sin dal 1984, avendo conseguito a pieni voti la Laurea in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense. Info: www.danielalosavio.it

Avv. Fabio Verile

Una squadra vincente

La forza del lavoro di squadra. È la prerogativa dello Studio Legale dell'avv. Fabio Verile. Tre le sedi: Bari, Foggia e Roma. L'avv. Verile, dopo la laurea conseguita all'Università di Bari col massimo dei voti e la specializzazione a «La Sapienza» in Diritto e Procedura Penale, esercita dal 1997. È iscritto all'Albo Speciale dei Patrocinatori alla Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Il team è composto da 11 avvocati esperti in diritto penale, civile, amministrativo, diritto di famiglia e del lavoro. Nell'ambito del diritto penale, lo Studio assiste clienti, persone fisiche e giuridiche, in ogni stato e grado del processo, occupandosi di tutti i reati (in particolare reati contro la persona, patrimonio, associativi, societari, tributari, fallimentari, contro la pubblica amministrazione, edilizi e ambientali). Aziende leader regionali e nazionali si affidano costantemente allo Studio Legale Verile per risolvere i loro problemi, compresa la redazione del modello 231, per prevenire la responsabilità penale delle persone giuridiche. Info: www.studioverile.it fb: @studioverile



Avv. Fabio Verile

Diritto di famiglia



I soci dello studio avv.ti Luigi, Rosangela e Piergiuseppe Liberti

Sono tanti i problemi che sorgono all'interno del nucleo familiare e spesso per risolverli serve l'aiuto di chi in materia vanta esperienza e competenza, come quelle assicurate dallo Studio Legale Luigi Liberti & Associati di Bari, fondato sull'esperienza cinquantennale dell'avv. Luigi Liberti. Gli associati sono gli avvocati Rosangela Liberti e Piergiuseppe Liberti, che operano con il supporto di diversi collaboratori e consulenti. Allo Studio Liberti converge clientela da tutta la Puglia, ma anche da altre parti d'Italia, che richiede assistenza in diritto civile e di famiglia. Lo Studio Legale Liberti inoltre offre assistenza presso i tribunali ecclesiastici. «In ambito familiare - fa presente l'avv. Piergiuseppe Liberti - sorgono sempre più controversie legate ai rapporti interpersonali, dalla nascita delle persone (se dentro o fuori il matrimonio) alla morte (con successioni ereditarie) e ciò avviene sia nei rapporti scaturenti dalla famiglia legittima, sia da quella naturale, che nell'ambito delle nuove c.d. unioni civili». Per info: studio-liberti@libero.it

Studio legale Salardi

Insieme alle aziende

«Il mercato globale ha azzerato i confini e portato le aziende a lavorare in ogni parte del mondo, chi come noi si occupa di diritto societario e commerciale internazionale deve avere la valigia pronta per rispondere in tempo reale alle esigenze del cliente». L'avv. Stefano Salardi vede così la mission del suo studio, che dagli anni '90 assiste gli imprenditori nello sviluppo del business con acquisizioni, partnership, progetti di insediamento produttivo e commerciale, contrattualistica internazionale e risoluzione arbitrale o giudiziale delle controversie. «Il nostro territorio - aggiunge l'avv. Salardi - è ricco di aziende eccellenti che operano in Italia e all'estero. Il nostro compito è quello di offrire assistenza legale adeguata agli standard internazionali». «Lo Studio Legale Salardi entra in azienda, parla con il management, punta a capire la filiera produttiva e distributiva, partecipa ai progetti e alle trattative perché solo con l'attenzione ai dettagli e alle sfumature - dice l'avv. Rossi - è possibile redigere atti e contratti conformati su misura e adatti allo scopo». Info: www.studiosalardi.it



Studio legale Salardi